Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 ottobre 1981**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1981, n. **568.**

Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato di Tratalias (Cagliari), danneggiato dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla diga di Monte Pranu, è assegnato alla regione sarda un contributo speciale, di lire 13 miliardi, ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.

Con la somma anzidetta la regione provvede, direttamente o attraverso delega al comune di Tratalias, al completamento degli interventi di ricostruzione del centro abitato, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la ricostruzione dei fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le operazioni necessarie;

b) espropriazione, e pagamento degli indennizzi relativi, degli immobili da sgomberare nel vecchio centro abitato e delle aree di pertinenza degli stessi;

c) demolizione degli immobili del vecchio centro e risanamento di quelli interessati da eventuali interventi di recupero in quanto di interesse storico-ambientale;

d) completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree del nuovo centro abitato, nonché di ogni altra opera pubblica d'interesse locale, ivi comprese eventuali opere di edilizia demaniale e di culto e quelle scolastiche.

Art. 2.

Il comune di Tratalias è autorizzato ad assegnare in proprietà ed a titolo gratuito in favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), un lotto di area residenziale urbanizzata, già acquisita in proprietà dal comune, necessario per l'intervento di ricostruzione dell'alloggio, limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa per nucleo familiare.

Analoga assegnazione potrà essere fatta in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo.

Art. 3.

L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari è autorizzato ad attuare programmi di intervento costruttivo a favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), che ne facciano richiesta e devolvano all'Istituto autonomo per le case popolari il contributo medesimo oltre all'eventuale parte di spesa non coperta da contributo.

L'assegnazione di tali alloggi sarà fatta dall'Istituto autonomo per le case popolari a titolo di proprietà in favore dei predetti titolari di contributo, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge relative alla assegnazione di alloggi costruiti dagli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 4.

Le caratteristiche e la tipologia dei nuovi alloggi nonché delle urbanizzazioni primarie e secondarie sono quelle determinate dal progetto di ricostruzione approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione n. 1441/SAR del 2 luglio 1971.

Le opere e gli interventi da realizzare in attuazione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili.

Art. 5.

I fabbricati e le relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias sono espropriati a favore del comune di Tratalias che, previa attuazione di quanto previsto all'articolo 1, secondo comma, lettera *c*), acquisisce le aree e gli stabili risanati al proprio patrimonio indisponibile.

I provvedimenti preordinati a tale espropriazione, nonché all'occupazione di urgenza degli immobili, sono adottati dal presidente della giunta regionale della Sardegna.

Art. 6.

La regione autonoma della Sardegna disciplina con propria legge le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 ed il loro ammontare, anche in relazione all'indennizzo di cui alla lettera *b*) del secondo comma dello stesso articolo 1, la misura degli indennizzi dovuti per l'espropriazione del vecchio centro abitato di Tratalias nonché ogni altro eventuale aspetto attuativo della presente legge.

Per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere indicate nell'articolo 1 si applica la vigente normativa della regione sarda in materia.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, con parziale utilizzo dell'accantonamento « Difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ROGNONI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 6 ottobre 1981, n. 569.

Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In deroga a quanto previsto dall'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 11 della convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, il canone di concessione nei confronti della Società concessionaria del servizio telefonico nazionale per gli anni 1980 e 1981 è fissato nella misura dello 0,50 per cento.

Al minore introito che verrà a registrarsi nel bilancio dello Stato per gli anni 1981 e 1982 a seguito dell'applicazione del precedente comma — valutato, rispettivamente, in lire 128 miliardi ed in lire 144 miliardi — si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 7 ottobre 1981, n. 570.

Ulteriore proroga dei termini per la ultimazione delle espropriazioni e delle opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le opere per la costruzione di un primo nucleo portuale completo e funzionale, contemplate nell'aggiornamento del piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri in data 5 novembre 1968, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 25 ottobre 1969, n. 2904, e previste nel relativo progetto di massima in data 8 agosto 1969 e 5 giugno 1970, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 maggio 1976, con voto n. 443/444, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, e la loro esecuzione è demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi della legge 20 dicembre 1967, n. 1251.

I termini, rispettivamente, di 6 e 15 anni, previsti dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251, e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 928, per condurre a termine le espropriazioni necessarie all'attuazione del piano regolatore generale e per la costruzione delle opere di ampliamento, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MANNINO — ROGNONI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 1981.

Integrazione della commissione interministeriale tecnica di cui all'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Visto l'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 1° settembre 1980, con cui è stata stabilita la composizione della commissione interministeriale tecnica di cui all'art. 3 della succitata legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Ritenuta la opportunità di chiamare a far parte della medesima commissione rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'alto Commissario della protezione civile, dei Ministeri della pubblica istruzione e dei beni culturali e ambientali, nonché del Ministro degli affari regionali e del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La composizione della commissione interministeriale tecnica, di cui alle premesse, è integrata con:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante dell'alto Commissario della protezione civile;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali;

un rappresentante del Ministro degli affari regionali;

un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, si provvederà alla nomina dei rappresentanti delle predette amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1981

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(5968)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 ottobre 1981.

Ripristino dell'ufficialità dei prezzi dei titoli pubblicati sul listino ufficiale della borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 28 luglio 1980, con il quale è stata dichiarata la non ufficialità dei prezzi dei titoli pubblicati sul listino della borsa valori di Bologna;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 30 settembre 1981, n. 973;

Considerato che la nomina di un agente di cambio presso la borsa valori di Bologna consente di ristabilire la regolare operatività alle grida;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, *sub* art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 973 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, sono rese esecutive:

« E' ripristinata l'ufficialità dei prezzi dei titoli pubblicati sul listino ufficiale della borsa valori di Bologna.

La locale camera di commercio provvederà a dare la più ampia pubblicità al presente decreto anche mediante affissione nell'apposito albo ».

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6009)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 ottobre 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Frigoriferi Giglio Giammarco », in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata il 28 luglio 1981 nei confronti della società cooperativa « Frigoriferi Giglio Giammarco », con sede in Pescara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Frigoriferi Giglio Giammarco », con sede in Pescara, costituita per rogito notaio dott. Scaccia Giovanni in data 31 marzo 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. De Cesare Pierluigi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(5976)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 settembre 1981.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della regione Marche.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi successivamente modificata con leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42, 31 marzo 1976, n. 124 e 28 maggio 1981, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1968, 3 aprile 1971, 5 aprile 1979 e 15 maggio 1981 con i quali sono stati dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi bovina, rispettivamente i territori delle province di Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti esistenti nel territorio della Regione è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della regione Marche è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5933)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 giugno 1981, n. **571.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Ignazio di Lojola, sacerdote e confessore, in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 571. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Ignazio di Lojola, sacerdote e confessore, in Milano. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera pia chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano con atto pubblico 21 marzo 1979, n. 50667 di repertorio, a rogito dott. Carlo Locatelli, notaio in Milano, consistente in un terreno di ettari 0.70.00 sito in Milano, su cui insistono il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, il tutto, descritto nella perizia giurata 10 maggio 1979 dell'ingegnere Claudio Latocca e valutato in L. 430.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 154

DECRETO 25 giugno 1981, n. **572.**

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero SS. Trinità delle benedettine dell'adorazione perpetua del SS. Sacramento, in Genova, ed autorizzazione allo stesso ad accettare due donazioni.

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero SS. Trinità delle benedettine dell'adorazione perpetua del SS. Sacramento, in Genova. Il monastero stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte dalla badia benedettina di S. Andrea, in Genova, con atto pubblico 3 maggio 1979, n. 289375 di repertorio, a rogito dott. Aristotele Morello, notaio in Genova, e da suor Carmelina Mazzucco con atto pubblico 20 aprile 1978, n. 285111 di repertorio, a rogito medesimo notaio, consistenti: in un complesso immobiliare sito in Genova, descritto nella perizia giurata 26-27 aprile 1978 del geometra Giusto Marcassa e valutato in L. 421.480.000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova; in un fabbricato sito in Roburent (Cuneo), descritto nella perizia giurata 9 febbraio-14 aprile 1978 del geom. Giovanni Arpiè Bottero e valutato L. 23.450.000 dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 155

DECRETO 25 giugno 1981, n. **573.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna, Aiuto dei Cristiani, in Mediglia.

N. 573. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 9 luglio 1979, integrato con due dichiarazioni datate 24 e 25 settembre 1979, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna, Aiuto dei Cristiani, in frazione Robbiano del comune di Mediglia (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1981
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 153

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 536 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 28 settembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 *nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ai soggetti che risultavano titolari di diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le modalità di cui ai primi sei commi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219.*

Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera *a*) del primo comma del medesimo art. 9 possono rinunciarvi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, optando per l'assegnazione di un alloggio realizzato dal comune, ai sensi del successivo

art. 7. L'alloggio è assegnato gratuitamente in proprietà — con divieto di alienazione per un decennio a decorrere dalla data di assegnazione — ed i diritti sull'immobile distrutto o da demolire e sulla relativa area di sedime sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile distrutto o da demolire, l'assegnatario è tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.

Art. 2.

Per la riparazione di unità immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetrano, e destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le modalità di cui al primo, secondo, terzo ed ultimo comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2-*bis*.

A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché ai titolari di studi professionali, ubicati nei comuni indicati all'articolo 1, è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali danneggiati dal terremoto e ubicati fuori dell'alloggio.

Art. 2-*ter*.

In caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile distrutto o da demolire o da riparare per effetto del terremoto, l'acquirente, se residente, alla data del 7 giugno 1981, nei comuni di Mazara, Petrosino e Marsala, ha diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante, purché il trasferimento avvenga per atto tra vivi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito, o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dell'atto di acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi, maggiorati degli interessi legali.

In caso di decesso del proprietario danneggiato i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto di uso per la prima unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite.

Art. 3.

Il conduttore di immobile dichiarato inagibile, sito nel territorio dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio.

Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro *sessanta giorni* dalla concessione del contributo di cui al precedente art. 2, il sindaco autorizza il conduttore ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine di cui al successivo art. 4, il conduttore si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo.

Ove alla riattazione non provveda né il proprietario né il conduttore, il sindaco, previa diffida, può eseguire i lavori d'ufficio.

Locatore e conduttore possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori. In tal caso il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari di unità immobiliari che abbiano provveduto alla ricostruzione avvalendosi del contributo di cui al primo comma del precedente art. 1 nonché dei proprietari che si siano avvalsi della opzione di cui al secondo comma dello stesso art. 1, continuano ad avere efficacia i contratti di locazione pendenti al 7 giugno 1981, intendendosi pertanto trasferiti negli immobili ricostruiti agli stessi patti e condizioni, salvi i dovuti adeguamenti del canone ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La durata dei contratti di locazione è protratta per un periodo pari a quello corrente dal 7 giugno 1981 fino alla data della licenza di abitabilità delle unità immobiliari ricostruite.

Art. 4.

La domanda di contributo, di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-bis, deve essere presentata al comune, nel termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal proprietario o, in caso di inerzia di questi, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso.

La domanda di contributo deve essere corredata da perizia dei lavori da eseguire, redatta da professionista abilitato il quale, mediante propria dichiarazione giurata, affermi la sussistenza del nesso di causalità tra il danno sismico ed i lavori periziati, che mercé l'esecuzione degli stessi si provvede all'integrale remissione del danno e che i prezzi applicati sono quelli correnti sul mercato.

La proprietà e la consistenza degli immobili di cui al presente articolo è dimostrata mediante il certificato catastale di attualità o mediante dichiarazione giurata resa dall'avente diritto e confermata da due cittadini del luogo.

All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma provvede una apposita commissione, o più commissioni, ciascuna composta di sei membri, di cui quattro tecnici e due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominata dal consiglio comunale e presieduta dal sindaco o da un suo delegato.

La commisisone sostituisce a tutti gli effetti del presente decreto la commissione edilizia.

La commissione esprime le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia.

Per le perizie presentate entro il 30 agosto 1981, la commissione esprime le proprie determinazioni entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato è attribuito un compenso non superiore a L. 5.000 lorde.

I contributi di cui al precedente primo comma sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessio-

ne ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al precedente quarto comma. In deroga all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla condizione che le unità immobiliari siano state realizzate in conformità alle vigenti norme urbanistiche comprese quelle contenute nelle leggi della regione siciliana 27 *dicembre* 1978, *n.* 71, 29 *febbraio* 1980, *n.* 7, *e* 18 *aprile* 1981, *n.* 70, *salvo il diritto alla ricostruzione ed alla riparazione dell'esistente.*

La erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti viene eseguita con le modalità di cui all'articolo 15 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219.

Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori, quando tale situazione risulti da ordinanza di sgombero del sindaco.

Art. 5.

In caso di unità immobiliari ubicate in edifici in comunione ed in condominio la deliberazione di richiedere il contributo e di eseguire i lavori è validamente adottata con la maggioranza semplice dei comproprietari.

A formare la maggioranza di cui al comma precedente, in caso di inerzia di uno o più proprietari, concorre la volontà dei titolari del diritto reale di godimento.

Nel caso di parti comuni negli edifici, al ripristino delle stesse può provvedere la parte che vi abbia interesse, trascorsi cinque giorni dalla data della messa in mora del comproprietario inattivo.

Art. 6.

Una commissione, formata da cinque consiglieri comunali, eletta, con voto limitato a tre, rispettivamente dai consigli comunali di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, provvede a concedere ai nuclei familiari sinistrati, forniti di ordinanza di sgombero, il cui reddito imponibile annuo non superi lire otto milioni e che non siano beneficiari di altre forme di assistenza, un incentivo mensile di lire duecentomila sino al 31 *dicembre* 1981.

La corresponsione di tale contributo è disposta su motivata domanda del capo famiglia e previa verifica delle condizioni di senza tetto dei componenti il nucleo familiare beneficiario *accertate dall'ufficio tecnico comunale.*

Ove i nuclei familiari abbiano trovato sistemazione in comuni diversi, alla concessione del contributo si provvede per il tramite del sindaco del comune di domicilio.

Art. 7.

I comuni di Mazara del Vallo e Petrosino provvederanno alla realizzazione di un programma costruttivo di alloggi, secondo la tipologia prevista per l'edilizia economica e popolare, da destinare ai proprietari che abbiano esercitato l'opzione di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Alla realizzazione degli alloggi di cui al comma precedente, che potrà essere operata anche col sistema della edilizia industrializzata, il comune provvede mediante concessione a misura ad imprese, associazioni di imprese, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, previa gara esplorativa da espletare nel termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I partecipanti alla gara dovranno produrre analitica relazione tecnica delle realizzande costruzioni con l'indicazione dei prezzi unitari e dei termini di consegna.

Sui risultati della gara esplorativa rende motivato parere, entro cinque giorni dalla richiesta del sindaco, una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, che la presiede, da un funzionario tecnico, esperto in materia urbanistica, designato dal presidente della giunta regionale, e da un docente universitario, designato dal comune.

La commissione di cui al comma precedente rende, altresì, motivato parere sul progetto esecutivo delle opere, comprese le connesse urbanizzazioni primarie.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere e delle relative connessioni.

All'individuazione delle aree provvede, nel termine di *venti giorni*, il comune interessato nell'ambito del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare o della zona di espansione del programma di fabbricazione allegato al regolamento edilizio.

Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma del precedente comma, il comune interessato provvede anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

La deliberazione di individuazione delle aree è immediatamente esecutiva ed entro cinque giorni dalla sua adozione è trasmessa alla *regione siciliana* la quale adotta le proprie determinazioni nei cinque giorni successivi anche in ordine ad eventuali opposizioni, sentito il comune.

Decorso detto ultimo termine, la deliberazione comunale diviene definitiva ad ogni effetto di legge.

Per la realizzazione del programma costruttivo di cui al primo comma del presente articolo, il comune si avvarrà anche delle aree di sedime acquisite ai sensi del secondo comma del precedente art. 1.

Oltre alle unità immobiliari da realizzare per conto dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo, i comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino potranno estendere il proprio programma entro il limite rispettivamente *di lire* 20.000 *milioni e di lire* 4.000 *milioni* a valere sui fondi assegnati ai comuni stessi ai sensi del successivo art. 18. I medesimi comuni terranno conto delle opere, finanziate con altre leggi ordinarie e speciali, in quanto risultino funzionalmente correlate con il rispettivo programma.

Art. 8.

I comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala provvederanno alle opere urgenti di riattazione degli edifici pubblici comunali.

Gli stessi comuni provvedono alle opere urgenti per il consolidamento degli edifici di interesse storico, artistico, monumentale e di culto.

Per l'espletamento dei compiti tecnici derivanti dalla attuazione del presente decreto, i comuni *di cui al presente articolo* sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzioni da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni *e rispettivamente per un numero non superiore a trentacinque unità per Mazara del Vallo, a quindici per Petrosino e a cinque per Marsala, di cui almeno il cinquanta per cento di personale tecnico iscritto nei rispettivi albi professionali.*

Art. 9.

Nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono, a richiesta, collocati in aspettativa per un periodo di *un anno* dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alle aziende private va rimborsato dal comune il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi del comma precedente.

Art. 10.

Fino al 31 agosto 1981, nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino, sono sospesi i termini sostanziali, legali e convenzionali, i quali comportino prescrizione o decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; è altresì sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei titoli che comunque ne legittimino il rilascio.

A favore delle persone fisiche e giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nei comuni indicati nel comma precedente sono inoltre sospesi tutti i termini, compresi quelli collegati agli adempimenti stabiliti dalle leggi fiscali, e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità.

Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 agosto 1981 e, se relativi ad obbligazioni, esclusivamente per quelli che attengono ad obbligazioni sorte anteriormente al 7 giugno 1981.

Art. 11.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino, che siano effettuati in data anteriore al 7 giugno 1981 a titolo gratuito o oneroso per atto fra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del giugno 1981.

In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

La riscossione dell'imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti, è sospesa fino alla data di ripristino del fabbricato.

La riscossione dell'imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino, senza aggravio di interessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto fra vivi o per causa di morte.

Per conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

Art. 11-*bis*.

Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1981, sino al 31 maggio 1982, nei confronti dei contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino.

E' altresì prorogato sino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sul reddito.

Art. 12.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri titoli di credito.

Per i residenti nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino è concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuare nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 dicembre 1981.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti da effettuarsi senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.

Art. 13.

Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e risultino gravemente danneggiate è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 7 giugno 1981 e il 31 dicembre 1981. Il

sindaco rilascerà la certificazione di urgenza. Per le aziende con più di cento addetti l'INPS può procedere ad accertamenti d'ufficio.

Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori.

L'INPS e le altre gestioni previdenziali ed assistenziali interessate tengono una contabilità speciale in relazione agli sgravi previsti dal presente articolo e sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro la rendicontazione trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti dai predetti sgravi e benefici.

Le somme dovute all'INPS e ad altre gestioni previdenziali e assistenziali per effetto degli sgravi e dei benefici di cui al presente articolo, vengono annualmente rimborsate dallo Stato a far tempo dal 1982.

Art. 14.

I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni 1981 e 1982 residenti alla data del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino, le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche, possono, a domanda, essere esentati dal servizio militare di leva *mentre tutti gli altri possono, a domanda, sostituire il servizio militare di leva con il servizio civile da prestare alle dipendenze del comune in cui sono residenti.*

Art. 14-*bis.*

Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, *n.* 178, *è sostituito dal seguente*:

« *Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento la commissione di cui all'articolo 5 della presente legge assegna il termine per il rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine può essere prorogato. Gli atti vengono trasmessi all'ispettorato per le zone terremotate e all'intendenza di finanza che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, provvede ad emettere i provvedimenti conseguenti* ».

Art. 15.

Entro *sei mesi* dall'entrata in vigore del presente decreto i sindaci dei comuni compresi fra quelli colpiti dal terremoto del gennaio 1968 devono provvedere all'accertamento dell'attuale situazione di utilizzo dei ricoveri provvisori comunque installati nei relativi territori di competenza.

L'accertamento dovrà avere per oggetto:

a) le generalità delle persone a cui i ricoveri provvisori sono stati assegnati in dipendenza od a causa degli eventi sismici;

b) le generalità degli attuali occupanti.

Il risultato degli accertamenti è comunicato dai sindaci, entro quindici giorni dalla scadenza del termine anzidetto alla intendenza di finanza competente per territorio.

Le intendenze di finanza provvedono, sentita la commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alla regolarizzazione di tutte le situazioni che non risultino aver causa da provvedimenti formali, emessi dalla commissione anzidetta o dai sindaci.

Nei provvedimenti di regolarizzazione delle situazioni che sono state oggetto di accertamento le intendenze determinano il corrispettivo di uso, tenuto conto delle condizioni economiche degli alloggiati nei ricoveri provvisori con riferimento all'attuale consistenza e stato di conservazione dei medesimi.

Dalla data dei provvedimenti di cui ai commi precedenti gli occupanti i ricoveri provvisori sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.

Dalle norme di cui ai commi precedenti sono esclusi coloro che risultino occupanti dei ricoveri provvisori in base ad assegnazioni in dipendenza od a causa degli eventi sismici.

Le intendenze di finanza provvedono, fra l'altro, ad emettere i provvedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, *n.* 178, *come modificato dal precedente articolo* 14-bis.

Dal 1° *gennaio* 1982 *sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica gli occupanti dei ricoveri provvisori che insistono su aree non demaniali.*

Nessun compenso di uso e rimborso per forniture di acqua, energia elettrica ed altri servizi è dovuto per il periodo anteriore ai provvedimenti di cui al presente articolo.

A decorrere dal 1° *gennaio* 1982 *il pagamento della fornitura dell'acqua è a carico degli alloggiati nei ricoveri provvisori.*

Art. 15-*bis.*

Su richiesta della commissione di cui all'articolo 5 *della legge* 29 *aprile* 1976, *n.* 178, *l'intendenza di finanza deve disporre, entro quindici giorni dalla richiesta, il trasferimento di baraccati per motivate esigenze. Il mancato riscontro equivale a tacita autorizzazione.*

Art. 16.

La spesa ammissibile al contributo di cui all'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sarà determinata in base al limite massimo di costo di costruzione stabilito per l'edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'art. 3, lettera *n*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il Ministro dei lavori pubblici emana il decreto previsto dall'art. 7, primo comma, della legge 7 marzo 1981, n. 64, sentito il comitato per l'edilizia residenziale, anche per quanto riguarda le maggiorazioni da consentire.

Art. 17.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti:

La concessione del contributo di cui all'art. 3 della presente legge è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione.

Il termine potrà essere prorogato *dalla commissione di cui all'articolo* 5 *della legge* 29 *aprile* 1976, *n.* 178 su richiesta degli interessati da presentarsi prima della scadenza.

La revoca può essere disposta dall'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, su motivato parere della commissione di cui all'art. 5 della presente legge, in caso di grave inadempimento all'obbligo di iniziare i lavori nel termine originario o prorogato.

La revoca della concessione del contributo comporta le decadenza dell'assegnazione dell'area di sedime operata dalla competente commissione.

Nel caso di lavori iniziati entro il termine prorogato, il contributo verrà nuovamente determinato in base al costo di costruzione vigente al tempo dell'inizio, e la anticipazione già corrisposta sarà conteggiata ai fini della nuova anticipazione.

I lavori dovranno essere ultimati entro quattro anni dalla data di inizio, pena la revoca della concessione del contributo o della parte di esso non utilizzata.

Art. 17-*bis*.

*A norma del combinato disposto dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e dell'articolo 4-*ter *del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, per fabbricati adibiti ad uso diverso da civile abitazione devono intendersi le unità immobiliari urbane di qualsiasi altra natura e destinazione.*

Art. 17-*ter*.

Nei comuni indicati dagli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, la proprietà o il possesso di buona fede e la individuazione e la consistenza delle varie unità immobiliari possono essere, in ogni caso, dimostrati con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 17-*quater*.

Nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono inoltrare domanda di inizio dei lavori quanti non li abbiano intrapresi entro i termini previsti.

Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato può presentare domanda motivata, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate.

Art. 17-*quinquies*.

La domanda di contributo presentata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, per la prima unità immobiliare abitativa si estende anche alle unità abitative diverse dalla prima ed a quelle destinate ad altro uso se tali immobili siano contigui o facciano parte di un unico corpo con la prima unità abitativa.

Art. 18.

Alla regione siciliana è assegnato un contributo speciale di lire 104 miliardi, che la regione stessa trasferisce ai comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazara e Castelvetrano, per tutte le finalità indicate nel presente decreto.

La complessiva somma di lire 104 miliardi è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981 e di lire 30,5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 53,5 miliardi nell'anno 1983.

La regione provvede a trasferire le predette somme ai sottoindicati comuni, secondo quote di lire:

71,5 miliardi, al comune di Mazara del Vallo, in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1981, di lire 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 36,5 miliardi nell'anno 1983;

14 miliardi, al comune di Petrosino, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981, di lire 4 miliardi nell'anno 1982 e di lire 8 miliardi nell'anno 1983;

15,5 miliardi, al comune di Marsala, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 8,5 miliardi nell'anno 1983;

2 miliardi, al comune di Campobello di Mazara in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1981, di lire 1.000 milioni nell'anno 1982 e di lire 500 milioni nell'anno 1983;

1 miliardo, al comune di Castelvetrano, in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

Relativamente all'anno 1981, la regione provvede alla assegnazione delle quote di cui al comma precedente entro dieci giorni dall'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero del tesoro alla regione stessa.

Art. 19.

All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Proroga per il periodo 1981-84 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19-*bis*.

Per eventuali, ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, si provvede mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(5993)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicop-Coignet, con sede in Milano, stabilimento di Melfi (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri navali Lavagna, con sede in Lavagna (Genova), è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, con sede in Milano, stabilimento di Spoleto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimi - Compagnia italiana montaggi industriali di Milano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serramenti speciali di Catania è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1979 all'8 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.V.O. di Firenze è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt di Forlì è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia di Desio (Milano) è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno) è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno) è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Torviscosa (Udine), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Torviscosa (Udine), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rocchini e Peroncini, con sede in Mede (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General gomma, con sede in Ponte di Savignone (Genova), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 30 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 30 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società promozione attività industriali Lecce S.p.a., con sede in Lecce, è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Multedo, in liquidazione, con sede e stabilimento in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remington Rand di Napoli è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santo Dasso, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 17 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santo Dasso, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Quirico, con sede in Milano e stabilimento in Genova, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 1° ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Chatillon (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, sede di Milano, è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, sede in Milano, è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata all'11 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigme, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 giugno 1980 al 1° dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigme, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigme, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Montignoso, con sede in Genova, stabilimento di Montignoso (Massa) e cave in località Forno (Massa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione cartiere, con sede in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5937)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981 è stata conferita la medaglia d'oro « Ai benemeriti della salute pubblica » all'Aeronautica militare italiana.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1981, è stata conferita l'attestazione « Ai benemeriti della salute pubblica » al dott. Armando De Bonis.

(5855)

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1980, è stata conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Fredrickson prof. Donald;
Monaco prof. dott. Alfredo:
Filadoro prof. Francesco.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, è stata conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » al reggimento artiglieria a cavallo « Voloire » di Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1981, sono state conferite le seguenti ricompense « Al merito della sanità pubblica »:

Medaglia d'oro

Fassari dott. Luciano;
Fuca' prof. Giuseppe;
Martelli prof. Tommaso;
Palenzona prof. Carlo;
Peroni prof. Lorenzo;
Romeo prof. Filippo;
Wachter Leo;
UNAMSI (Unione Nazionale Medici Collaboratori della Stampa d'informazione Italiana).

Medaglia d'argento

Colucci dott. Michele;
Censabella Mario;
Gabardini dott.ssa Franca in Pellini;
Ginevrino prof. Pasquale;
Sbressa dott. Sergio.

Attestazione

Cassago dott. Roberto.

(5857)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze politiche alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Pisa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di dottrina dello Stato della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Laura Boella, alla cattedra di filosofia del diritto della facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte di conti il 9 settembre 1981, registro n. 81, foglio n. 164.

(5861)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bari alla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di filologia romanza della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente alla titolare dottoressa Annamaria Annicchiarico alla cattedra di filologia romanza I della facoltà di magistero dell'Università di Roma.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1981, registro n. 81, foglio n. 178.

(5862)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Roma alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di filologia romanza I della facoltà di magistero dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, è attribuito, unitamente al titolare dott. Vincenzo Minervini alla cattedra di filologia romanza della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1981, registro n. 81, foglio n. 179.

(5863)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 9 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1163,500	1163,500	1163,55	1163,500	1163,50	1163,55	1163,450	1163,500	1163,500	1163,55
Dollaro canadese	971,500	971,500	972 —	971,500	971,69	971,75	972,400	971,500	971,500	971,50
Marco germanico	532,930	532,930	534 —	532,930	533,20	532,35	533,070	532,930	532,930	532,95
Fiorino olandese	482,280	482,280	482,75	482,280	482,37	482,30	482,400	482,280	482,280	482,30
Franco belga	31,725	31,725	31,85	31,725	31,78	31,70	31,700	31,725	31,725	31,70
Franco francese	212,220	212,220	212,20	212,220	212,12	212,20	212,350	212,220	212,220	212,20
Lira sterlina	2220 —	2220 —	2220,90	2220 —	2219,40	2220 —	2221,500	2220 —	2220 —	2220 —
Lira irlandese	1888,500	1888,500	1885 —	1888,500	1882 —	—	1885 —	1888,500	1888,500	—
Corona danese	165,570	165,570	165,75	165,570	165,50	165,55	165,680	165,570	165,570	165,60
Corona norvegese	201,890	201,890	201,50	201,890	201,75	201,90	201,600	201,890	201,890	201,90
Corona svedese	215,480	215,480	215,75	215,480	215,40	215,50	215,600	215,480	215,480	215,50
Franco svizzero	632,880	632,880	633,50	632,880	633,20	632,85	633,200	632,880	632,880	632,90
Scellino austriaco	76,010	76,010	76,10	76,010	76,14	76,05	76,100	76,010	76,010	76 —
Escudo portoghese	18,610	18,610	18,35	18,610	18,32	18,60	18,300	18,610	18,610	18,61
Peseta spagnola	12,556	12,556	12,54	12 556	12,49	12,60	12,505	12,556	12,556	12,55
Yen giapponese	5,135	5,135	5,14	5,135	5,12	5,12	5,130	5,135	5,135	5,12

Media dei titoli del 9 ottobre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	39,300
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,300
» 5,50% » » 1968-83	84,275
» 5,50% » » 1969-84	82 —
» 6% » » 1970-85	76,650
» 6% » » 1971-86	70,300
» 6% » » 1972-87	72,200
» 9% » » 1975-90	71,050
» 9% » » 1976-91	73,650
» 10% » » 1977-92	78,575
» 12% (Beni Esteri 1980)	68,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	64,850
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,325
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,325
» » » » 1- 1-1980/82	99,100
» » » » 1- 3-1980/82	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	98,475
» » » » 1- 5-1980/82	98,500
» » » » 1- 6-1980/82	98,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,325
» » » » 1- 7-1980/82	98,425
» » » » 1- 8-1980/82	98,450
» » » » 1-10-1979/82	98,575
» » » » 1-10-1980/82	98,750
» » » » 1-12-1980/82	98,725
» » » » 1- 1-1980/83	98,475
» » » » 1-10-1980/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	98,325
» » » » 1- 4-1981/84	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	93,775
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,150
» » » 12% 1- 4-1982	91,200
» » » 15% 1- 1-1983	94,850
» » » 12% 1-10-1983	87,125
» » » 12% 1- 1-1984	84,925
» » » 12% 1- 4-1984	84,375
» » » 12% 1-10-1984	83,175
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1163,500
Dollaro canadese	971,950
Marco germanico	533 —
Fiorino olandese	482,340
Franco belga	31,712
Franco francese	212,285
Lira sterlina	2220,750
Lira irlandese	1886,750
Corona danese	165,625
Corona norvegese	201,745
Corona svedese	215,540
Franco svizzero	633,040
Scellino austriaco	76,055
Escudo portoghese	18,455
Peseta spagnola	12,530
Yen giapponese	5,132

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice e della graduatoria generale dei concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 51-52 del 18-25 dicembre 1980, parte II, sono state pubblicate:

1) la relazione della commissione giudicatrice dei concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio, banditi con decreto ministeriale 24 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1980;

2) le graduatorie dei concorsi di cui al precedente punto 1).

(5905)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, ad un posto di geologo nella carriera direttiva, ruolo tecnico, del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di luglio 1980, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 18 maggio 1981, il decreto ministeriale 10 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1980, registro n. 4 Industria, foglio n. 392, che approva la graduatoria di merito del concorso, per esami, ad un posto di geologo in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico, del servizio geologico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1979.

(5950)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1981, n. 12.

Interventi per l'aumento del capitale sociale e per il finanziamento di programmi di attività della società Finanziaria regionale Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del 9 giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione in attuazione delle legge regionale 21 novembre 1974, n. 42, eroga un contributo alla Finanziaria regionale Marche per operazioni di riduzione dei costi di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare e per il finanziamento delle attività di assistenza tecnica di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 2 della citata legge regionale 21 novembre 1974, n. 42.

Il contributo regionale previsto dal presente articolo è stabilito in lire 3.000 milioni per il triennio 1981-83, con quote annuali di lire 1.000 milioni.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo è destinato con priorità alle imprese organizzate in forma associata e/o ubicate nelle aree interessate dai piani per gli insediamenti produttivi di cui alla legge regionale 10 marzo 1979, n. 15 e alla legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7.

La Finanziaria regionale Marche, ferme restando le priorità di cui al precedente comma, utilizza il contributo previsto dall'art. 1 della presente legge per interventi a favore di imprenditori individuali e artigiani, di società di persone e di piccole e medie imprese che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o nell'incremento del livello di occupazione.

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 42, è sostituito dal seguente:

La Finanziaria regionale Marche deve presentare alla giunta regionale entro il 15 luglio di ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificarne la compatibilità con il programma regionale di sviluppo.

La relazione deve contenere anche il rapporto previsionale circa l'utilizzo del contributo previsto dall'art. 1 della presente legge.

La relazione deve essere unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

La Finanziaria regionale Marche deve inoltre presentare entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle attività programmate.

Art. 4.

La Finanziaria regionale Marche è autorizzata ad aumentare, nel biennio 1981-82, il capitale sociale di lire 4.251 milioni fino a lire 12.760 milioni.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale della Finanziaria regionale Marche per lire 2.000 milioni per l'anno 1981 e lire 2.000 milioni per l'anno 1982.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 della presente legge pari complessivamente:

1) a lire 3.000 milioni per l'anno 1981;

2) a lire 3.000 milioni per l'anno 1982;

3) a lire 1.000 milioni per l'anno 1983,

si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100202 dello stato di previsione della spesa del detto anno - partite numeri 1 e 2 dell'elenco 4 - rispettivamente di lire 1.000 milioni e lire 2.000 milioni;

b) per gli anni 1982 e 1983, secondo le somme previste nel bilancio pluriennale 1981-83.

Le somme occorrenti per il pagamamento delle spese autorizzate per effetto degli articoli 1 e 4 sono iscritte:

a) per l'anno 1981, a carico dei capitoli 3211201 e 3211202 che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del detto anno, con le rispettive denominazioni:

«Interventi per agevolare operazioni di locazione immobiliare e mobiliare nonchè per l'assistenza tecnica alle aziende», con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni e «Spese per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione per

l'aumento del capitale della società Finanziaria regionale Marche», con la dotazione di competenza di cassa di lire 2.000 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 8 giugno 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 13.
Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per gli anni 1979 e 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del 9 giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'anno 1981 la Regione eroga:

1) alle aziende pubbliche che hanno esercitato pubblici autoservizi di linea di concessione regionale nell'anno 1979 un contributo fino ad un massimo di lire 410 per ogni chilometro di percorrenza previsto dai disciplinari di concessione per l'anno 1979, elevato a lire 450 per le percorrenze delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;

2) alle aziende private esercenti pubblici autoservizi di linea di concessione regionale un contributo chilometrico in relazione alle corse previste dai disciplinari di concessione per l'anno 1979, sulla base dei seguenti criteri:

a) quota contributo in relazione alle caratteristiche delle aziende e dei servizi svolti:

fino a un massimo di lire 170 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le autolinee delle aziende che abbiano complessivamente svolto nel 1979 meno di 100.000 km., nonchè delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;

fino a un massimo di lire 130 per ogni km. di percorrenza di tutte le altre autolinee;

b) quota contributo in relazione all'introito chilometrico inerente i servizi di concessione regionale desunto dai rendiconti presentati dalle aziende in occasione della richiesta dei contributi di esercizio per l'anno 1977:

lire 120/km. per le aziende con un introito inferiore a lire 300/km.;

lire 80/km. per le aziende con un introito compreso tra lire 300/km. e lire 400/km.;

lire 40/km. per le aziende con un introito superiore a lire 400/km.;

3) alle aziende pubbliche che hanno esercitato autoservizi di linea di concessione regionale nell'anno 1980 un contributo fino a un massimo di lire 510 per ogni chilometro di percorrenza previsto dai disciplinari di concessione per l'anno 1980, elevato a lire 550 per le percorrenze delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;

4) alle aziende private esercenti pubblici autoservizi di linea di concessione regionale un contributo chilometrico in relazione alle corse previste dai disciplinari di concessione per l'anno 1980, sulla base dei seguenti criteri:

a) quota contributo in relazione alle caratteristiche delle aziende e dei servizi svolti:

fino ad un massimo di lire 270 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le autolinee delle aziende che abbiano complessivamente svolto nel 1980 meno di 100.000 km., nonchè delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;

fino ad un massimo di lire 230 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le altre autolinee;

b) quota contributo in relazione all'introito chilometrico inerente i servizi di concessione regionale desunto dai rendiconti presentati dalle aziende in occasione della richiesta dei contributi di esercizio per l'anno 1977:

lire 120/km. per le aziende con un introito inferiore a lire 300/km.;

lire 80/km. per le aziende con un introito compreso tra lire 300/km. e lire 400/km.;

lire 40/km. per le aziende con un introito superiore a lire 400/km.

Nel caso di assorbimento di autolinee private da parte di aziende pubbliche, il riconoscimento del contributo chilometrico deve in ogni caso decorrere dalla data di effettivo inizio dell'esercizio da parte delle aziende pubbliche stesse per i programmi di esercizio autorizzati dalla Regione.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere per il 1978, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale 22 novembre 1979, n. 39, il contributo di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori che non ne hanno interamente beneficiato.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere al consorzio trasporti pubblici della provincia di Ancona in relazione alla ristrutturazione dell'organizzazione dei servizi collegata alla particolare condizione demografica, economica e sociale della zona di utenza, un contributo di sostegno pari a lire 800 milioni per l'acquisto di materiale rotabile, impianti fissi e attrezzature attinenti l'esercizio del servizio previa presentazione da parte del consorzio della relativa documentazione di spesa.

Il contributo è erogato con provvedimento del presidente della Regione.

Art. 3.

I contributi sono contenuti nei limiti dei disavanzi dei conti economici delle aziende indicate nel precedente art. 1 relativi agli anni 1979 e 1980.

Art. 4.

Sono escluse dal contributo le imprese private che non applichino integralmente il contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori e dei lavoratori delle autolinee private. Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dalle leggi regionali e dal disciplinare di concessione o che abbiano esposto, nella domanda intesa ad ottenere il contributo stesso, dati di fatto non rispondenti a verità. I contributi non sono concessi alle imprese che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione e all'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese. Sono altresì escluse le imprese che non abbiano garantito la continuità del servizio sulle linee gestite in concessione e che non abbiano presentato la domanda di proroga delle concessioni nei termini stabiliti.

Art. 5.

La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla regione Marche - Assessorato ai trasporti - servizio trasporti. Detta domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

conti economici delle gestioni 1979 e 1980 relativi a tutte le attività aziendali inerenti i pubblici servizi di trasporto;

elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua in autobus/km., ricavi dalla vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);

copia delle denunce presentate agli uffici fiscali, relative agli introiti degli anni 1979 e 1980;

elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito negli anni 1979 e 1980 da province, comuni o altri enti;

indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per gli anni 1979 e 1980;

eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 6.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale ed erogati con provvedimento del presidente della Regione, previa detrazione di quanto corrisposto come acconto per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 16 della legge 22 aprile 1980, n. 22.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata a concedere acconti sui contributi previsti dall'art. 1 della presente legge per l'anno 1980.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 1981, le seguenti spese:

a) per i contributi di cui all'art. 1	L. 12.350.000.000
b) per i contributi di cui all'art. 2	» 889.032.990
	L. 13.239.032.990

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell'articolo precedente si provvede mediante riduzione, per l'importo di L. 13.239.032.290, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio delle funzioni normali» - partita n. 4 - parte - dell'elenco n. 2.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono iscritte a carico del cap. 2222114 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione delle spese dell'anno 1981 con la denominazione: « Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per gli anni 1979 e 1980» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 13.239.032.990.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 giugno 1981

MASSI

(5645)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. 55.

Modifiche ed integrazione della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, concernente: « Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli enti soppressi con l'articolo 1-bis introdotto nel decreto-legge 18 agosto 1978, n 481, con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, e trasferiti alla Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 87 *del* 1° *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del personale dei soppressi Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, Ente nazionale per le Tre Venezie ed Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, che all'atto della soppressione dell'Ente non abbia usufruito di rinnovi contrattuali e che sia stato posto a disposizione della Regione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere — in aggiunta agli acconti in godimento —, altresì, a titolo di acconto a far tempo dal 12 aprile 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di cui all'art. 4, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, fatti salvi i successivi conguagli, gli aumenti contrattuali attribuiti o da attribuire, per gli anni 1980 e 1981, ai dipendenti regionali secondo la seguente equiparazione:

Carriera	Qualifica funzionale
Direttiva	Consigliere
Concetto	Segretario
Esecutiva	Coadiutore
Ausiliaria tecnica	Agente tecnico
Ausiliaria	Commesso

Le stesse somme, allo stesso titolo e con le medesime decorrenze, sono altresì corrisposte, in aggiunta al trattamento economico in godimento, a favore del personale della soppressa unione italiana di assistenza per l'infanzia, pure posto a disposizione della Regione.

Ai fini della corresponsione delle somme suindicate trova applicazione il disposto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1978, n. 718.

Art. 2.

A favore del personale degli enti soppressi, posto a disposizione della Regione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, e nei confronti del quale trova applicazione, ai fini del trattamento economico, il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, a titolo di anticipazione, il previsto trattamento anche per il periodo antecedente al 12 aprile 1980, fatta salva l'azione di regresso per il relativo onere nei confronti dello Stato.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è così sostituito:

« Al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere e mantenere in servizio, con contratto a termine, in deroga alle norme vigenti, anche per periodi superiori nel massimo ai giorni centottanta, ma comunque per una durata non superiore al 31 dicembre 1981, il personale strettamente necessario per sovvenire alle esigenze relative e ciò a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 ».

Art. 4.

Al personale, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sia cessato dal servizio successivamente al 12 aprile 1980, o cessi prima dell'entrata in vigore della legge di cui all'art. 4, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione sull'indennità di buonuscita maturata secondo l'ordinamento dell'ente di provenienza, valutando la totalità dei servizi resi alle dipendenze dell'ente medesimo e presso le strutture trasferite, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839.

La liquidazione dell'anticipazione è subordinata al rilascio, da parte del dipendente, di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell'indennità maturata nell'ente di provenienza.

Art. 5.

Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati rispettivamente di lire 230 milioni, 110 milioni e 70 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 410 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 1954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, e del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 6.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo I - sezione I - rubrica n. 2 - segreteria generale - categoria II, il cap. 237 con la denominazione: «anticipazione sull'indennità di buonuscita spettante al personale degli enti soppressi posto a disposizione della Regione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839».

Lo stanziamento del precitato capitolo viene fissato in lire 30 milioni per l'esercizio 1981; gli oneri per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli per gli esercizi medesimi.

Al precitato onere di lire 30 milioni si provvede con l'entrata di cui al comma successivo.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - categoria XIII - rubrica n. 1, il cap. 754 con la denominazione: «Rimborso dell'anticipazione sull'indennità di buonuscita corrisposta dalla Regione al personale degli enti soppressi posto a disposizione della Regione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839» e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1981.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 1° settembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. 56.

Variazioni al piano finanziario per gli esercizi 1981-83 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (primo provvedimento) e parziale utilizzo dell'avanzo finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 87 *del* 1° *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni in aumento di cui all'annessa tabella *D*.

Art. 5.

Alla copertura della differenza di lire 630 milioni tra le variazioni in aumento previste dalla tabella *B*, di cui al precedente art. 2, e le variazioni in aumento previste nella tabella *A*, di cui al precedente art. 1, maggiorate dalle variazioni in diminuzione previste nella precitata tabella *B*, si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 — importo corrispondente alla quota non utilizzata su detto capitolo al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 con decreto dell'assessore alle finanze n. 3 del 18 febbraio 1981 — come di seguito precisato:

lire 500 milioni dal fondo globale iscritto al cap. 2000 - rubrica n. 6 - direzione regionale igiene e sanità - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

lire 50 milioni dal fondo globale iscritto al cap. 2000 - rubrica n. 8 - direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

lire 80 milioni dal fondo globale iscritto al cap. 2000 - rubrica n. 10 - direzione regionale lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione - partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi, istituita con decreto dell'assessore alle finanze n. 3, del 18 febbraio 1981.

Art. 6.

Alla copertura della somma di lire 12.870 milioni relativa alle variazioni in aumento previste dalla tabella *D* di cui al precedente art. 4, si provvede mediante utilizzo — ai sensi del primo comma, dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 7.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il cap. 8920 ed il cap. 8614, istituito con decreto dell'assessore alle finanze n. 3 del 18 febbraio 1981, vengono inseriti nell'elenco 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1981-83 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Le variazioni relative ai capitoli 257, 259, 261, 301, 314, 315, 401, 910, 912, 913, 950, 951, 2304, 2454, 2460, 2503, 2505, 2517, 2520, 2525, 3504, 3653, 6701, 7124, 7130, 7132, 7238, 7242 e 8217 dello stato di previsione della spesa disposte coi precedenti articoli 2 e 4 sono conseguentemente apportate anche nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1981-83 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1981, approvato con l'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 6.

Art. 8.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 vengono istituiti i capitoli 628 e 629, con la classificazione indicata nell'annessa tabella *C*.

Nello stato di previsione della spesa del piano per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 vengono istituiti i capitoli 8390 e 8222, con la classificazione indicata nell'annessa tabella *C*, ed il cap. 8920, con la classificazione indicata nell'annessa tabella *D*.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 1° settembre 1981

COMELLI

(*Omissis*).

(5596)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 57.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e di altre leggi regionali di intervento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del 2 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente lettera *c*):

« *c*) su richiesta dei comuni, delle comunità montane e collinare e con le stesse modalità, alla progettazione ed esecuzione di tutte le altre opere ed interventi comunque previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 2.

In via di interpretazione autentica, l'assunzione da parte della segreteria generale straordinaria della progettazione ed esecuzione diretta delle opere di ricostruzione, prevista dall'articolo 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e dall'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, deve intendersi a tutti gli effetti come intervento pubblico alternativo alla fruizione dei benefici contributivi di cui all'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

L'accettazione da parte del beneficiario dell'intervento pubblico di cui al comma precedente si intende resa con la sottoscrizione della richiesta di concessione edilizia.

Art. 3.

Per tutte le opere diverse da quelle di ricostruzione previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge trova applicazione la disciplina vigente in materia di revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 4.

Ai fini della determinazione del prezzo di aggiudicazione dei relativi lavori, il costo dell'intervento pubblico di cui al precedente art. 2, non potrà superare l'entità risultante dall'applicazione dei criteri fissati dall'art. 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Nei confronti delle opere suindicate, in deroga alle disposizioni vigenti, il compenso revisionale dei prezzi contrattuali causato dagli aumenti dei costi nel settore edilizio, viene integralmente sostituito dalla corresponsione di una somma equivalente all'aggiornamento dell'importo di aggiudicazione sulla base dei parametri di cui al precedente art. 46, terzo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con riferimento alla data di consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.

La consegna dei relativi lavori avrà luogo da parte della segreteria generale straordinaria, con cadenze bimestrali, sulla base di un programma predisposto di intesa con i comuni interessati.

Art. 5.

Nell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, le parole « ... e 1 della presente legge... » sono sostituite con le parole « ..., 1 e 2 della presente legge... ».

Art. 6.

Qualora i sindaci dei comuni in cui devono essere realizzati gli interventi ricostruttivi previsti dal titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ne rappresentino l'esigenza, a causa di particolari eccezionali difficoltà per il soggetto interessato di curare in proprio l'esecuzione delle opere, l'esecuzione delle stesse e la relativa progettazione potrà essere assunta da parte della segreteria generale straordinaria.

In tale caso, l'intervento deve intendersi a tutti gli effetti come intervento pubblico alternativo alla fruizione dei benefici contributivi in solo conto capitale previsti dal predetto titolo III e nei confronti dello stesso trovano applicazione gli articoli 2, secondo comma, e 4 della presente legge.

L'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e, nell'ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell'interessato nel fondo regionale di solidarietà della maggiore somma che dovesse risultare:

1) dal superamento dei prezzi massimi delle abitazioni e dei vani adibiti ad attività produttiva in immobili ad uso misto determinati con i decreti del presidente della giunta regionale ai sensi degli articoli 46 e 59 della predetta legge n. 63 del 1977;

2) dal superamento dei parametri di superficie massima determinati con il decreto del presidente della giunta regionale ai sensi del citato art. 46;

3) da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.

L'approvazione e l'esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinate al rilascio da parte dell'interessato di formale impegno a versare nel fondo regionale di solidarietà, su richiesta del segretario generale straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il costo effettivo delle opere a lavori ultimati.

In caso di inosservanza da parte del privato degli adempimenti di cui al presente articolo, il sindaco o il segretario generale straordinario, a seconda che il progetto sia da approvare o già approvato, è autorizzato a disporre d'ufficio la rielaborazione del progetto medesimo per riportarlo nelle previsioni di legge.

Art. 7.

Il segretario generale straordinario è autorizzato ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere previste dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge anticipando anche le somme relative ai maggiori costi progettuali a carico dei privati preventivamente autorizzate.

Su richiesta del segretario generale straordinario, a lavori ultimati, il privato dovrà versare in unica soluzione al fondo di solidarietà regionale un importo pari alla differenza fra il costo effettivo delle opere realizzate e pagate in via anticipata dalla Regione e l'ammontare del contributo in conto capitale cui avrebbe avuto titolo alla data di consegna dei lavori, maggiorato dell'importo già versato ai sensi dell'articolo precedente.

In caso di mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente entro il termine all'uopo fissato dal segretario generale straordinario, la relativa riscossione verrà effettuata con la procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Per costo effettivo dell'opera deve intendersi il valore di tutti i lavori realizzati in conformità del progetto e delle sue varianti, debitamente approvati, quali risultano dallo stato finale rilasciato dall'impresa.

Art. 8.

Le aperture di credito previste dall'art. 11 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e quelle previste dal secondo comma dell'art. 2 di detta ultima legge, sono disposte, su richiesta del segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli, sulla base delle esigenze di cassa.

E' istituita, presso l'Istituto tesoriere della Regione, una contabilità speciale, intestata al segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli, alla quale affluiranno i fondi accreditati ai sensi del primo comma del presente articolo; a tal fine, le aperture di credito di cui al medesimo primo comma saranno emesse con vincolo di commutazione in quietanza di contabilità speciale.

Gli ordini di accreditamento — disposti a favore del segretario generale straordinario ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, ed ai sensi dell'art. 2, secondo comma, di detta legge e rimasti del tutto od in parte inutilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge — vanno estinti totalmente mediante emissione da parte del segretario generale straordinario di ordinativi a favore della contabilità speciale di cui al precedente comma.

Art. 9.

Tutti gli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli finanziati con prelievo dal « Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia » e dal « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del bilancio regionale — rimasti del tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario — possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo finché permanga la necessità della spesa, su richiesta del funzionario delegato.

Le somme impegnate a carico dei capitoli finanziati con prelievo dai fondi di solidarietà specificati al precedente comma sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti nel sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, così come integrato dall'art. 3 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, e modificato dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 74.

Art. 10.

E' abrogato l'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.

Art. 11.

Nei confronti delle opere di riparazione e restauro degli edifici schedati e catalogati, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo alle quali non erano ancora redatti od approvati alla data del 30 marzo 1979 i relativi progetti esecutivi, trovano applicazione gli indici parametrici fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/S.G.S. e ciò a far tempo dal predetto 30 marzo 1979.

Gli interventi eventualmente già accordati nei confronti delle opere predette sulla base degli indici precedentemente in vigore, vengono, di conseguenza, rideterminati.

Nei confronti dei progetti delle opere previste dal primo comma e poste in appalto alla data del 30 giugno 1981, non trovano applicazione gli indici parametrici previsti dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e quelli previsti dal decreto del presidente della giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/S.G.S.

Art. 12.

Nell'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è soppresso l'inciso: « altresì integrato da un esperto designato dall'assessore delegato ai beni ambientali e culturali ».

Art. 13.

E' soppressa la lettera *c*) del secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Art. 14.

In via di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, modificata ed integrata con la legge regionale 5 luglio 1978, n. 78, ai fini dell'ammissibilità della spesa, per pasto giornaliero s'intende anche la fornitura diretta ai vigili volontari ausiliari di generi alimentari.

Le somme necessarie per la somministrazione dei pasti e per il pagamento delle forniture dirette sono anticipate, nei limiti fissati dalla predetta legge, con i fondi di economato, dagli enti presso i quali i vigili volontari prestano, anche occasionalmente, la loro opera.

Il rimborso dell'anticipazione sarà effettuato trimestralmente dalla segreteria generale straordinaria verso presentazione dell'elenco nominativo dei vigili volontari beneficiari delle prestazioni, con l'indicazione dell'oggetto della spesa e del relativo importo, debitamente convalidato dal legale rappresentante dell'ente.

Per le medesime esigenze degli uffici periferici dell'amministrazione regionale presso i quali i vigili prestano la loro opera, sono autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari di detti uffici anche in deroga ai limiti di oggetti e di importo.

Art. 15.

All'art. 2, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, le parole « ... ai capi II e III ... » sono sostituite con le parole « ... al capo II ... ».

Art. 16.

In relazione all'esecuzione delle opere previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale, tramite la segreteria generale straordinaria, è autorizzata ad effettuare spese dirette nonché ad erogare contributi a favore del comune di Chiusaforte per la realizzazione di opere e di interventi di interesse pubblico connessi all'assetto urbanistico e sociale, nonché per l'attuazione di interventi straordinari a favore di cittadini interessati a situazioni di particolare disagio derivanti dall'esecuzione delle opere medesime.

Gli interventi di cui al comma precedente comprendono anche, ove occorra, il trasferimento di abitazioni mobili o ad elementi componibili, messe in opera ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 ed i conseguenti adattamenti delle infrastrutture.

Per le finalità di cui ai precedenti commi viene istituito « per memoria » nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria IX, il cap. 5907 con la denominazione « Spese dirette e finanziamenti a favore del comune di Chiusaforte per la realizzazione di opere e di interventi di interesse pubblico connessi all'assetto urbanistico e sociale, nonché per l'attuazione di interventi straordinari a favore di cittadini interessati a situazioni di particolare disagio derivanti dall'esecuzione delle opere previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Gli stanziamenti da iscriversi al cap. 5907 saranno determinati — ai sensi del primo comma della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 — con decreto del presidente della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ha effetto a far tempo dal 22 febbraio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 58.

Ulteriori concessioni di fidejussioni regionali sui mutui e sulle anticipazioni che verranno assunti da enti teatrali del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 2 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli enti teatrali di cui alla legge regionale 8 giugno 1979, n. 27 e l'ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia con sede legale in Udine assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.

La Regione concede altresì la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli enti teatrali di cui al primo comma del presente articolo assumeranno con i propri tesorieri, ovvero, in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli istituti di

credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione inerenti i compiti istituzionali degli enti stessi.

I mutui e le anticipazioni ammessi alle garanzie regionali previste dalla presente legge non devono superare complessivamente per tutti gli enti l'importo di lire sei miliardi.

Art. 2.

La concessione delle garanzie di cui al precedente articolo è disposta con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze.

La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l'ente dispone l'assunzione del mutuo o dell'anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l'impossibilità dell'ente a presentare propria garanzia e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante.

Art. 3.

In relazione alla garanzia concessa, l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente mutuatario, sulla somma di spettanza di quest'ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.

Art. 4.

Per gli eventuali oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1981.

La spesa di cui al comma precedente fa carico al cap. 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per gli esercizi 1981-83, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1981.

Al maggior onere complessivo di lire 200 milioni, si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 59.
Disposizioni sul servizio farmaceutico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del 2 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA DELL'ORARIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 1.
Oggetto

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinato dalla presente legge per quanto concerne gli orari di apertura, i turni di servizio, la chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie annuali.

Art. 2.
Competenza amministrativa

I provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui al precedente art. 1 sono adottati dal comitato di gestione di ciascuna unità sanitaria locale di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, valutate le eventuali istanze delle associazioni sindacali provinciali dei titolari di farmacia, sentita la commissione di cui all'art. 39 della legge regionale n. 43 del 13 luglio 1981, i sindaci dei comuni interessati e i rispettivi ordini provinciali dei farmacisti.

Art. 3.
Orario settimanale

L'orario ordinario di apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali è stabilito in 40 ore settimanali.

Di norma le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti con orario stabilito dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, sentite le associazioni provinciali dei titolari di farmacia.

Nel caso in cui il titolare od il gestore provvisorio di una farmacia rurale od unica nel comune sia incaricato anche della gestione di un dispensario farmaceutico, può essere autorizzato un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso.

Art. 4.
Chiusura infrasettimanale e festiva

Le farmacie urbane e rurali non di turno, rimarranno chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.

Le stesse farmacie osserveranno un riposo infrasettimanale di una giornata eventualmente frazionabile secondo turni da determinarsi con le modalità di cui all'art. 2.

Nei giorni festivi il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:

a) in tutti i comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all'art. 3;

b) nei comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata.

Art. 5.
Farmacie di turno

Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno il cui numero è stabilito in modo che vi sia almeno una farmacia in servizio ogni 30.000 abitanti o frazioni.

Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa tale rapporto è ridotto fino al limite di una farmacia ogni 10.000 abitanti ovvero ogni cinque comuni.

Nelle zone a popolazione concentrata il rapporto può essere elevato fino al limite di una farmacia di turno ogni 100.000 abitanti.

Nell'ambito territoriale di ogni unità sanitaria locale, qualunque ne sia la dimensione demografica, deve sempre essere garantito il servizio farmaceutico con almeno una farmacia di turno.

I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; ad essi partecipano, invece, le farmacie succursali nel periodo di apertura.

I servizi di turno non danno luogo a compensazione mediante riduzione delle ore settimanali previste per il servizio ordinario.

Art. 6.
Disciplina del servizio farmaceutico nelle ore di chiusura festiva e feriale diurna

Durante l'intervallo pomeridiano, nei giorni feriali, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:

a) nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, a turno e a battenti aperti;

b) nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e con più di due farmacie, a turno ed a chiamata;

c) nei comuni con una o due farmacie a turno con le farmacie più vicine anche dei comuni limitrofi ed a chiamata domiciliare.

Durante l'intervento pomeridiano, nei giorni festivi, il servizio farmaceutico dovrà essere assicurato a chiamata.

Art. 7.
Disciplina del servizio farmaceutico durante le ore notturne

Il servizio di guardia farmaceutica notturna, in qualunque giorno, feriale o festivo, ha inizio all'ora della chiusura serale delle farmacie e termina alla riapertura mattutina di queste.

Durante le ore notturne il servizio dovrà essere così assicurato:

a) nei comuni con più di 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, dalle farmacie che si offrono a svolgerlo in permanenza, oppure a turno, a chiamata, e con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;

b) negli altri comuni con più di due farmacie, a turno e a chiamata;

c) nei comuni e frazioni con una o due farmacie a turno con le farmacie vicine anche dei comuni limitrofi ed a chiamata.

Art. 8.
Chiamata

Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino mediante esibizione di regolare ricetta dichiarata urgente dal medico o riconosciuta tale dal farmacista stesso.

Art. 9.
Ferie annuali

Le farmacie osservano una chiusura annuale per ferie di quattro settimane da fruire anche in due periodi.

Le farmacie rurali od uniche nel comune, per comprovate esigenze locali, potranno ridurre tale periodo fino ad un minimo di due settimane.

Il dispensario farmaceutico rimarrà chiuso nel periodo di ferie della rispettiva farmacia.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli ordini provinciali dei farmacisti, su proposta delle associazioni sindacali dei titolari di farmacia, trasmetteranno ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali i progetti di piano di ferie annuali delle farmacie.

Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, i piani si riterranno tacitamente approvati.

Capo II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI

Art. 10.
Misura dell'indennità di residenza

A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, in zone classificate depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 e nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui agli articoli 1 e 20 della legge 29 maggio 1976, n. 336 e 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è fissata nelle seguenti misure:

L. 3.500.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;

L. 2.500.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

L. 2.000.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Per le farmacie rurali non regolamentate nel precedente comma ubicate in località inferiori ai 3.000 abitanti e per i dispensari farmaceutici l'indennità di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 e della legge 5 marzo 1973, n. 40, è aumentata del 50%.

Ove la conduzione delle farmacie abbia fatto capo agli aventi diritto solo per parte dell'anno preso in considerazione, l'indennità viene proporzionalmente ridotta e commisurata in dodicesimi dell'ammontare annuo spettante, non tenendo conto delle frazioni di mese inferiori a sedici giorni.

L'indennità di residenza nonché l'indennità di gestione dei dispensari farmaceutici sono erogate dalle unità sanitarie locali con fondi conferiti dall'amministrazione regionale cui compete il carico dell'intero ammontare.

Capo III
DISCIPLINA DELLE TASSE DI CONCESSIONE E DI ISPEZIONE

Art. 11.
Misura della tassa di concessione regionale

A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'apertura e l'esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa di concessione regionale nelle seguenti misure:

a) Tassa di apertura:

1) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti L. 50.000;

2) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti L. 125.000;

3) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti L. 250.000;

4) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti L. 400.000;

5) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti lire 600.000;

6) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti lire 800.000;

7) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti L. 1.250.000.

b) Tassa annuale:

la tassa di cui alla lettera *a*) ridotta ad un quinto.

Art. 12.
Misura della tassa annuale di ispezione

A decorrere dal 1° gennaio 1982, i titolari ed i gestori provvisori delle farmacie sono tenuti al pagamento della tassa annuale di ispezione nelle seguenti misure:

1) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti L. 6.000;

2) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non ai 10.000 abitanti L. 8.000;

3) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti L. 10.000;

4) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti L. 15.000;

5) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti L. 20.000;

6) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti L. 25.000;

7) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti L. 30.000.

La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

Capo IV
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 13.
Norma finanziaria

Per le finalità previste dal precedente art. 10 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 900 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al cap. 2521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni per il piano, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

All'onere complessivo di lire 900 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 2527 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 60.

Contributi ad istituti privati operanti nel campo dell'assistenza ai minorati psichici e fisici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del 2 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 a concedere contributi per l'importo di lire 600 milioni ad istituti privati operanti nel campo dell'assistenza ai minorati fisici e psichici per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici, nonchè per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamenti.

Art. 2.

Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire all'assessorato dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il programma degli interventi da attuare in applicazione del presente capo è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità.

Le modalità di erogazione dei contributi per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici sono le medesime previste dall'art. 10 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.

Le modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamenti sono stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 4.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria XI, il cap. 7625 con la denominazione: «Contributi ad istituti privati operanti nel campo dell'assistenza ai minorati fisici e psichici per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici, nonchè per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamenti» e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 (rubrica n. 3 - partita 13 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 61.

Ulteriore integrazione alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, concernente: «Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del 2 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, e successive integrazioni, va aggiunto il seguente comma:

«L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la riparazione straordinaria o per il riatto degli edifici scolastici di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, che si rendessero indispensabili in conseguenza di comprovati difetti di costruzione ovvero a seguito di danneggiamenti derivanti da eventi imprevedibili di forza maggiore ovvero da reato».

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, e successive integrazioni, viene così modificato:

«La delega di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende estesa anche alle opere di cui ai precedenti primo e terzo comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto art. 8».

Art. 2.

Gli oneri previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, e successive integrazioni, aggiunto con l'art. 1 della presente legge, fanno carico al capitolo 6703 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, la cui denominazione viene di conseguenza così modificata: «Spese e rimborsi per l'approvvigionamento, la messa in opera e l'arredamento di aule mobili o ad elementi componibili ovvero di strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico nelle zone colpite dal terremoto, compresi gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonchè spese per le riparazioni straordinarie o per il riattamento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 62.

Rifinanziamento dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 46-bis, 50, secondo comma, e 51, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e dell'art. 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, concernenti contributi pluriennali costanti della Regione nel settore della ricostruzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del 2 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dagli articoli 46-*bis* — inserito con l'art. 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 — 50, secondo comma, e 51, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre

1977, n. 63, e dell'art. 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 è autorizzato nell'esercizio 1981 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del piano finanziario regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.

L'onere di lire 3.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 6018 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990: «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia», del precitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

Per gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 e dall'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1981.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 6010 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990: «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia», del precitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1981

COMELLI

(5597)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 63.

Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 2 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riorganizzazione dell'apparato regionale le competenze in materia di energia e di infrastrutture energetiche spettanti alla Regione sono gestite dalla direzione regionale dei lavori pubblici, servizio dell'idraulica.

Per quel che riguarda i problemi energetici rimangono ferme le competenze della direzione regionale della pianificazione e bilancio in materia di programmazione generale, promozione e coordinamento.

Art. 2.

Al fine di indicare gli obiettivi, i metodi e le priorità della distribuzione di gas combustibili, l'amministrazione regionale predispone un piano regionale per l'utilizzo del gas metano nel territorio della Regione.

Detto piano verrà approvato dal consiglio regionale.

Art. 3.

La Regione è autorizzata a concedere ai comuni, loro consorzi e comunità montane contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile sostenuta dall'ente pubblico per la costruzione, il completamento, l'estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili.

Art. 4.

La Regione è altresì autorizzata a concedere a comuni, loro consorzi e comunità montane, situati nelle zone terremotate, per le medesime finalità di cui all'art. 3, contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% della spesa ammissibile, sostenuta dall'ente pubblico.

Art. 5.

I comuni, loro consorzi e comunità montane che intendano usufruire dei contributi della presente legge devono corredare la relativa domanda di un piano economico finanziario.

Il progetto delle opere deve inoltre essere conforme al piano regionale di cui all'art. 2.

Art. 6.

La concessione dei contributi di cui alla presente legge è consentita anche nell'ipotesi in cui la rete di distribuzione dei gas combustibili sia in regime di condominio tra l'ente beneficiario e la società o ente che gestisce la rete stessa, purchè sia prevista la possibilità di riscatto da parte dell'ente pubblico.

Art. 7.

La legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6, è abrogata.

Gli interventi, alla data di entrata in vigore della presente legge già assentiti ai sensi della normativa abrogata in forza del precedente comma, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Per il perfezionamento di detti interventi continua ad applicarsi la legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6.

Art. 8.

Per le finalità previste dal precedente art. 3 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 8388 con la denominazione: «Contributi annui costanti a comuni, loro consorzi e comunità montane per la costruzione, il completamento, l'estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 24, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 6500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 8389 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a comuni, loro consorzi e comunità montane situati nelle zone terremotate, per la costruzione, il completamento, l'estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili» e con lo stanziamento di lire 6.500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 6.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 23, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 64.

Finanziamento dell'attività dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del 2 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 15 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 2.700 milioni di cui lire 800 milioni per l'esercizio 1981.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre un'anticipazione di lire 300 milioni a favore dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per le spese connesse al primo anno di gestione dei beni di cui all'art. 9, primo comma, punto 3) della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

L'anticipazione sarà rimborsata dall'ente suddetto in tre annualità di lire 100 milioni a decorrere dal 1982.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura un finanziamento di lire 300 milioni per il rinnovo delle attrezzature e delle scorte delle aziende agricole di cui all'art. 9, primo comma, punto 3) della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

Art. 4.

Per l'attuazione dei progetti di attività assunti dall'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) od a questo demandati dalla Regione o da altri enti pubblici o privati, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nel limite del 98% dell'importo, i finanziamenti ad esso concessi se il relativo onere è a carico della Regione.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare, fino all'80%, l'importo del contributo concesso dalla Comunità economica europea o dallo Stato all'E.R.S.A. per la realizzazione di opere o strutture agricole.

L'anticipazione è erogata sulla base della decisione comunitaria o del decreto statale di concessione e dovrà essere rimborsata entro 5 giorni da ciascun incasso della provvidenza comunitaria o statale e nella stessa percentuale dell'importo ottenuto da parte della Regione.

Art. 6.

L'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) è autorizzato a concedere la garanzia fidejussoria sulle operazioni di mutuo a tasso agevolato per miglioramenti fondiari relativi a realità situate nel territorio della Regione i cui proprietari siano tali in forza di un contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato a termini della legge 25 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure nel caso in cui la parte alienante sia stato l'ente nazionale per le tre Venezie (E.N.T.V.).

Art. 7.

L'onere complessivo di lire 2.700 milioni, previsto dal precedente art. 1, fa carico al cap. 7246 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 2.700 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 800 milioni per l'esercizo 1981.

All'onere complessivo di lire 2.700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 5 - partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 8.

Per la concessione dell'anticipazione prevista dal precedente art. 2 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XIII, il cap. 7453 con la denominazione: «Anticipazioni all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per le spese connesse al primo anno di gestione dei beni di cui all'art. 9, primo comma, punto 3) della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

All'onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Per il rimborso della suddetta anticipazione, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, per il periodo 1982-83, viene istituito al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI, il cap. 914 con la denominazione: «Rientro dell'anticipazione concessa, a favore dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, per le spese connesse al primo anno di gestione dei beni di cui all'art. 9, primo comma, punto 3) della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70» e con lo stanziamento di lire 200 milioni.

Conseguentemente, lo stanziamento del cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, viene elevato, per il periodo 1982-83, di lire 200 milioni.

Il rimborso dell'ulteriore quota di lire 100 milioni verrà acquisito ai corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio 1984.

Art. 9.

Per le finalità previste dal precedente art. 3 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7353 con la denominazione: «Finanziamento all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per il rinnovo delle attrezzature e delle scorte delle aziende agricole di cui all'art. 9, primo comma, punto 3) della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

All'onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 10.

Per le finalità previste dal primo comma del precedente art. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983 di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XIII, il cap. 7452 con la denominazione: «Anticipazioni all'E.R.S.A. dei contributi comunitari e/o statali per la realizzazione di opere e strutture agricole» e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1981.

A detta spesa si fa fronte con l'entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma del citato art. 5.

Di conseguenza, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI, il cap. 913 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse all'E.R.S.A. dei contributi comunitari e/o statali per la realizzazione di opere e strutture agricole» e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1981.

Art. 11.

Per la concessione all'E.R.S.A., ai fini di cui al precedente art. 6, di un contributo ad integrazione dell'apposito fondo disponibile per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7349 con la denominazione: «Contributo all'E.R.S.A. ad integrazione del fondo per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 6852 del precitato stato di previsione corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 65.

Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate ed istituzione del Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico-sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 2 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 3.498 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al cap. 5903 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.498 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dall'art. 13 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al cap. 5905 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità di cui all'art. 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è autorizzata la spesa di lire 83.348.659.806 per l'esercizio finanziario 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al cap. 6014 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 83.348.659.806 per l'esercizio 1981.

Per le finalità di cui all'art. 18, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al cap. 6037 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 57, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al cap. 7146 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dall'art. 6, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al cap. 7276 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dall'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, così come sostituito dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al cap. 7293 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1981.

Art. 2.

All'onere complessivo di lire 96.146.659.806 previsto dal precedente art. 1 si provvede come segue:

a) per lire 5.250 milioni mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, delle annualità iscritte dal 1976 al 1980 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con la legge 29 maggio 1976, n. 336;

b) per lire 39.950 milioni mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, delle annualità iscritte dal 1977 al 1980 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con la legge 8 agosto 1977, n. 546;

c) per lire 40.874.415.159 mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio

finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascuno specificati corrispondenti alle quote od alle parti di esse non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, delle annualità iscritte sui capitoli medesimi con le leggi regionali sottoindicate, in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336 e 8 agosto 1977, n. 546:

dal cap. 6010, storno di L. 34.000.000.000, iscritte con l'art. 41, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;

dal cap. 7796, storno di L. 300.000.000, iscritte con l'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore dell'artigianato;

dal cap. 7837, storno di L. 6.434.635.612, iscritte con l'art. 16, legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3;

dal cap. 8624, storno di L. 139.779.547, iscritte con l'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore del turismo;

d) per L. 10.072.244.647 mediante storno, dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascuno specificati, corrispondenti alle quote, o alle parti di esse, non utilizzate al 31 dicembre 1980, e trasferite ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3:

dal cap. 7135 storno di L. 742.937.537;

dal cap. 7274 storno di L. 49.307.110;

dal cap. 7280 storno di L. 8.980.000.000;

dal cap. 7847 storno di L. 300.000.000.

Art. 3.

Il limite di impegno di lire 10.000 milioni autorizzato con l'art. 41, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene ridotto di lire 8.500 milioni a decorrere dall'esercizio 1981.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996, vengono ridotte di lire 8.500 milioni per ciascuno degli esercizi medesimi.

Lo stanziamento del cap. 6010 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 25.500 milioni per il piano, di cui lire 8.500 milioni per l'esercizio 1981.

Il limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato con l'art. 15, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore dell'artigianato, viene revocato a decorrere dall'esercizio 1981.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1987, vengono revocate.

Lo stanziamento del cap. 7796 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto a zero ed il capitolo stesso viene soppresso.

Il limite di impegno di lire 1.500 milioni, autorizzato con l'art. 16, della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, viene ridotto di L. 1.319.982.646 a decorrere dall'esercizio 1981.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1990, vengono ridotte a L. 1.319.982.646 per ciascuno degli esercizi medesimi.

Lo stanziamento del cap. 7837 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di L. 3.959.947.938 per il piano, di cui L. 1.319.982.646 per l'esercizio 1981.

Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con l'articolo 15, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore del turismo, viene ridotto di L. 47.200.445 a decorrere dall'esercizio 1981.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1987, vengono ridotte di L. 47.200.445 per ciascuno degli esercizi medesimi.

Lo stanziamento del cap. 8624 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di L. 141.601.335 per il piano, di cui L. 47.200.445 per l'esercizio 1981.

Art. 4.

Gli importi relativi alle riduzioni, disposte sui diversi limiti di impegno con i commi secondo, quinto, ottavo ed undicesimo del precedente art. 3, riaffluiscono al «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» nei diversi esercizi come segue:

per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1987 L. 9.967.183.091;

per ciascuno degli esercizi dal 1988 al 1990 L. 9.819.982.646;

per ciascuno degli esercizi dal 1991 al 1996 L. 8.500.000.000.

Lo stanziamento del citato cap. 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene conseguentemente elevato, per il piano, di L. 29.901.549.273, corrispondente alle riduzioni disposte con i commi terzo, sesto, nono, e dodicesimo del precedente art. 3, per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui L. 9.967.183.091 per l'esercizio 1981, corrispondenti alle stesse riduzioni disposte per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

E' costituito il fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

Dal predetto fondo verranno prelevati gli stanziamenti relativi ai limiti d'impegno che saranno autorizzati con legge regionale per la concessione di contributi pluriennali costanti per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

A favore di detto fondo è autorizzata l'assegnazione di lire 4.304 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione VI - rubrica n. 3 - categoria XV, il cap. 6992 con la denominazione: «Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento complessivo di lire 12.912 milioni, per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 4.304 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 12.912 milioni si fa fronte:

a) per lire 4.304 milioni, relativi all'esercizio 1981, mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981;

b) per lire 908 milioni con la maggior entrata di pari importo prevista sul cap. 151 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 908 milioni;

c) per le restanti lire 7.700 milioni mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 per gli importi a fianco di ciascuno specificati:

cap. 1953 per lire 4.000 milioni;

cap. 1954 per lire 2.000 milioni;

cap. 2455 per lire 10 milioni;

cap. 2462 per lire 120 milioni;

cap. 2505 per lire 560 milioni;

cap. 6701 per lire 400 milioni;

cap. 6851 per lire 200 milioni;

cap. 6852 per lire 200 milioni;

cap. 6901 per lire 210 milioni.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 66.

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del 2 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA SOCIETÀ FINANZIARIA REGIONALE « FRIULIA S.P.A. » E DEL FONDO DI ROTAZIONE

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di rotazione della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. » costituito con l'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 16 miliardi.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 16 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 12 miliardi per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XII, il cap. 6811 con la denominazione: « Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. » e con lo stanziamento complessivo di lire 16 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 12 miliardi per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 16 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 48 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l'importo di lire 6.500 milioni lo speciale fondo di dotazione della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. » costituito con l'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per interventi straordinari nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l'esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 6.500 milioni fa carico al cap. 6808 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 6.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 47 dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Sul citato cap. 6808 non potranno più venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal primo comma dell'art. 2 della legge regionalle 8 novembre 1977, n. 59.

Art. 3.

Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 14 miliardi.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 14 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

La predetta spesa fa carico al cap. 6814 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato da lire 14 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 14 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 48 dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 8.500 milioni.

Detta somma in prima utilizzazione è destinata alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976, al tasso di interesse fissato dal citato art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa di lire 8.500 milioni per l'esercizio 1981

La predetta spesa di lire 8.500 milioni fa carico al cap. 6807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 8.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 47 dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Capo II

RIFINANZIAMENTO DEL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1976, N. 63, IN MATERIA DI CONTRIBUTI SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato in ciascuno degli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983 un limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

esercizio 1981 lire 500 milioni;
esercizio 1982 lire 1.000 milioni;
esercizi dal 1983 al 1985 lire 1.500 milioni;
esercizio 1986 lire 1.000 milioni;
esercizio 1987 lire 500 milioni.

La spesa di lire 3.000 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 7828 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 50 - dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Capo III

RIFINANZIAMENTO DEI CAPI II E IV DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978, N. 49, CONCERNENTE « INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI ».

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, per il settore dell'industria, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 1.500 milioni e, nell'esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 800 milioni.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

esercizio 1981 lire 1.500 milioni;
esercizi dal 1982 al 1990 lire 2.300 milioni;
esercizio 1991 lire 800 milioni.

La spesa di lire 6.100 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.500 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 7843 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.100 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 6.100 milioni si fa fronte:

per lire 4.500 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 51, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per le restanti lire 1.600 milioni mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato, per il settore dell'industria, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.

La spesa di lire 1.200 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 7846 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Capo IV

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 1969, N. 35, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI CONCERNENTE « CONTRIBUTI PER L'ALLESTIMENTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN ZONE MONTANE ».

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981, da utilizzarsi per interventi nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

L'intervento regionale è comunque indirizzato, con priorità, a favore delle imprese che si insediano nei comuni montani terremotati compresi nei territori delle comunità montane della Carnia, della Val Canale e del Canal del Ferro, del Meduna e del Cellina, dell'Arzino e delle Valli del Natisone.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, viene istituito il cap. 7863 con la denominazione « Contributi per l'allestimento di nuovi insediamenti industriali in zone montane terremotate » e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

All'onere predetto di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 52 dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Capo V

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1969, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CONCERNENTE « CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI E CONSORZI TRA ENTI LOCALI TERRITORIALI PER INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ».

Art. 9.

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1981, un limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

La spesa di lire 600 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 7810 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte come segue:

per lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 54 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per lire 100 milioni, relativi all'esercizio 1981, mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981;

per le restanti lire 200 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Capo VI

CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI PROVINCIALI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI DELLA REGIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO COSTITUITE PER LA RIPRESA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

Art. 10.

Ai consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della Regione che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad integrazione delle disponibilità di detti « fondi ».

Per le modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.

Art. 11.

Al fine di favorire l'occupazione e la ripresa di attività produttive nel Friuli-Venezia Giulia l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un contributo straordinario di lire 300 milioni per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine, garantite dal consorzio stesso, effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori rimasti disoccupati a seguito di cessazione dell'attività dell'azienda di appartenenza.

Art. 12.

I limiti e le modalità dell'intervento per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie previste nel precedente art. 11 verranno stabiliti con decreto dell'assessore regionale all'industria e all'artigianato, d'intesa con l'assessore regionale al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 13.

Al fine di favorire l'occupazione e la ripresa di attività produttive l'amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 300 milioni ad integrazione del fondo rischi costituito dal consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Art. 14.

Per le finalità previste dal precedente art. 10 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, viene istituito il cap. 7864 con la denominazione: «Contributi ai consorzi provinciali garanzia fidi tra le piccole imprese industriali per l'integrazione dei fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 15.

Per le finalità previste dal precedente art. 11 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 7865 con la denominazione: «Contributo straordinario al consorzio regionale di garanzia fidi per l'abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori disoccupati» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dall'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 16.

Per le finalità previste dal precedente art. 13 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 7866 con la denominazione: «Contributo straordinario ad integrazione del fondo rischi costituito dal consorzio regionale di garanzia fidi» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Capo VII

INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA TECNOLOGICA APPLICATA

Art. 17.

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, è autorizzata, per il piano finanziario 1981-83, per il periodo relativo agli esercizi 1982-83, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni.

La predetta spesa fa carico al cap. 7832 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, istituito, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con decreto dell'assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.500 milioni.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 (rubrica n. 3 - partita n. 55 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Capo VIII

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 28 APRILE 1978, N. 30 E 1° LUGLIO 1976, N. 28, SUI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA.

Art. 18.

Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.

La spesa di lire 750 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 7794 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 64 dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 19.

Per le finalità di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, inserito con l'art. 14 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 250 milioni.

6708 14-10-1981 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 282

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.

La spesa di lire 750 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 7792 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 63, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Capo IX

MODIFICA AL CAPO IV DELLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1976, N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 20.

I consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, nonchè il consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi sono autorizzati a riversare nei rispettivi «fondo rischi» i contributi straordinari ancora disponibili ottenuti per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1981

(5598) COMELLI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812820)